



COMUNE di TEVEROLA

Provincia di Caserta

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Legge Regionale n°16 del 22 Dicembre 2004

Adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 30/07/2012

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 18/11/2013

il Progettista
Arch. Nicolino Botti

il Sindaco
Biagio Lusini

l'Autorità procedente
Arch. Maria Carmen Mottola

l'Autorità Competente per la VAS
Ing. Gennaro Pitocchi

ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 DEL 18/11/2013

ELABORATO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SCALA

1:5000

DATA

TAVOLA

P8



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Generalità

Articolo n°1 - Scopo delle norme ed Elenco Elaborati del PUC

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, che costituiscono parte integrante del PUC ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della legge regionale n.16/04, redatte in ossequio della legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi della regione Campania n.14/82 e n.16/04, disciplinano la tutela dell'ambiente, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'edificazione di nuovi fabbricati, il restauro ed il risanamento dei fabbricati esistenti, le trasformazioni d'uso, la realizzazione di servizi ed impianti, e qualsivoglia altra opera che comporti mutamenti dello stato fisico del territorio comunale di Teverola.

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC), i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), ai sensi dell'art.22 della legge regionale della Campania 22 dicembre 2004 n.16, rappresentano gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione del Comune di Teverola regola la pianificazione di sua competenza nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti condividendo gli indirizzi e le previsioni delle superiore pianificazione sia regionale (PTR) che provinciale in itinere (PTCP).

Il PUC, nel rispetto delle previsioni di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444 divide il territorio comunale in zone omogenee per ciascuna delle quali sono individuate le specifiche regole operative.

Gli elaborati che compongono il PUC sono i seguenti:

- R1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- A1 OSSERVAZIONI – PARERI DEL PROGETTISTA

- A2 AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO – SCHEDE AREE NEGATE
- A3 AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO – SCHEDE AREE AGGIORNATE
- A4 PLANIMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE CON INDICAZIONE DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO – TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL PTCP – AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO 1:5000

ELABORATI DI ANALISI

- S1 INQUADRAMENTO TERRITORIAL 1: 25000
- S2 PLANIMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE CON INDICAZIONE DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO – TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL PTCP 1:150000
- S3 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – INFRASTRUTTURE 1: 5000
- S4 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – RISORSE NATURALI 1: 5000
- S5 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – VINCOLI 1: 5000
- S6 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – USO AGRICOLO DEL SUOLO 1: 5000
- S7 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – PERIMETRAZIONE DEL CENTRO STORICO 1: 5000
- S7.1 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – PERIMETRAZIONE DEL CENTRO STORICO – SUB ZONA 1 - 1: 2000
- S8 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – AREE EDIFICATE – QUADRO D'INSIEME 1: 5000
- S8.1 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – AREE EDIFICATE – CENTRO URBANO (sub zona 1) 1: 2000
- S8.2 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – AREE EDIFICATE – TERRITORIO EXTRAURBANO (sub zona 2) 1: 2000
- S8.3 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – AREE EDIFICATE – TERRITORIO EXTRAURBANO (sub zona 3) 1: 2000
- S9 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE – QUADRO D'INSIEME 1: 5000
- S9.1 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE – CENTRO URBANO (sub zona 1) 1: 2000
- S9.2 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE – TERRITORIO EXTRAURBANO (sub zona 2) 1: 2000
- S9.3 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE – TERRITORIO EXTRAURBANO (sub zona 3) 1: 2000
- S10 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – PERIMETRAZIONE DELL'AREA EDIFICATA DAL P.d.F. VIGENTE 1: 5000

ELABORATI DI PROGETTO

P1	PLANIMETRIA DI PROGETTO – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE - QUADRO D’INSIEME	1:5000
P1.a	PLANIMETRIA DI PROGETTO – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE SU MAPPA CATASTALE - QUADRO D’INSIEME	1:5000
P2	PLANIMETRIA DI PROGETTO - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE - CENTRO URBANO (sub zona 1)	1:2000
P2.a	PLANIMETRIA DI PROGETTO - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE SU MAPPA CATASTALE - CENTRO URBANO (sub zona 1)	1:2000
P3	PLANIMETRIA DI PROGETTO - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE - TERRITORIO EXTRAURBANO (sub zona 2)	1:2000
P3.a	PLANIMETRIA DI PROGETTO - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE SU MAPPA CATASTALE - TERRITORIO EXTRAURBANO (sub zona 2)	1:2000
P4	PLANIMETRIA DI PROGETTO - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE – TERRITORIO EXTRAURBANO (sub zona 3)	1:2000
P4.a	PLANIMETRIA DI PROGETTO - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE SU MAPPA CATASTALE – TERRITORIO EXTRAURBANO (sub zona 3)	1:2000
P5	PLANIMETRIA DI PROGETTO – STANDARDS URBANISTICI	1:5000
P6	PLANIMETRIA DI PROGETTO – MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE	1:5000
P7	PLANIMETRIA DI PROGETTO – CARTA GEOLITOLOGICA – CARATTERISTICHE SISMICHE	1:5000
P8	NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE	
P9	PLANIMETRIA DI PROGETTO – FASCE ALBERATE AL CONTORNO	1:5000
P10	PLANIMETRIA DI PROGETTO – PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO	1:5000
P11	PLANIMETRIA DI PROGETTO – SISTEMA ECOLOGICO COMUNALE	1:5000
P12	PLANIMETRIA DI PROGETTO – RETE URBANA DELLA MOBILITA’ LENTA – PERCORSI PEDONALI – RETE CICLABILE	1:5000

Articolo n°2 - Norme generali

Gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano Urbanistico Comunale in contrasto con i tipi edilizi e con le destinazione d’uso previste nel PUC potranno essere oggetto di trasformazioni che li adeguino alle presenti norme.

CAPO II

INDICI URBANISTICI E DESTINAZIONI D'USO

Articolo n°3 - Descrizione degli indici urbanistici

L'edificazione e urbanizzazione, nel territorio comunale, sono regolate dai seguenti indici riportati nelle tabelle.

SUPERFICIE TERRITORIALE (mq)

Per superficie territoriale s'intende un'area non inferiore alla superficie minima d'intervento riportata nel piano di zonizzazione e comprende le aree per urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.

La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alle viabilità previste dal PUC (strade, nodi stradali, parcheggi, aree di rispetto) e delle strade pubbliche esistenti perimetralmente all'area.

SUPERFICIE FONDIARIA (mq)

Per superficie fondiaria si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale, deducendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria e le superfici per quelle di urbanizzazione secondaria.

La superficie fondiaria non può essere inferiore alla superficie minima del lotto.

SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Comprende le aree destinate alla viabilità (strade locali, strade interne e strade pedonali) spazi di sosta e parcheggi ed aree di verde primario.

SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

A norma del 5° comma dell'articolo n° 28 della L.U. essa comprende le aree per l'istruzione, per le attrezzature di interesse comune e per gli spazi pubblici attrezzati,

nonché le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi (fognature, acquedotti, elettricità., etc.).

INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (mc/mq)

L'indice di fabbricabilità fondiaria esprime il volume massimo in mc. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria.

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (mq/mq)

Esprime la superficie massima in mq. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria.

SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO (mq)

Dove è stabilito questo indice, s'intende per esse l'area da edificare, escluse le sedi viarie locali, anche se private o da cedere al comune.

INDICE DI COPERTURA (mq/mq)

Esprime il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

SUPERFICIE COPERTA (mq)

Area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, con esclusione delle parti aggettanti come balconi e sporti di gronda, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali.

SUPERFICIE OCCUPATA (mq)

Rappresenta la superficie coperta aumentata della superficie interrata eccedente la superficie coperta (se espressamente previsto nella relativa scheda di zona) e della proiezione dei porticati anche se non computati ai fini della superficie coperta.

ALTEZZA DEL FABBRICATO = H

Media delle altezze delle varie fronti.

ALTEZZA DEI FRONTI = HF

AL fine della determinazione dei distacchi, l'altezza di ciascun fronte del fabbricato è data dalla differenza fra la più bassa delle due quote:

- media del marciapiede del terreno o della sistemazione eseterna;
- piano di calpestio del piano terreno;

e la più alta delle quote:

- soffitto dell'ultimo piano abitabile, se orizzontale;
- bordo superiore delle linee di gronda.

VOLUME = V

La somma dei prodotti delle Superfici coperta di ogni piano per le relative altezze lorde (misurate da pavimento a pavimento).

NUMERO DI PIANI ABITABILI

Sono piani abitabili quelli in cui si trovano, anche se in misura parziale, locali di cui alle Cat. **A1 — A2 — S1**.

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di cui alle Cat. **S2 — S3**, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di cui alle Cat. **A1 — A2**, appartenenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti ed a condizione che tali espansioni non eccedano 1/10 della superficie complessive del piano superiore o inferiore.

Categorie dei locali:

A1 - Soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto, posti in edifici di abitazione sia collettiva che individuale; Uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici;

A2 - Negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;
- Laboratori scientifici-tecnici servizi igienici di edifici di cure e ospedalieri;
- officine meccanici, laboratori industriali di montaggio o relativi ed attività di lavoro, cucine collettive; Parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite; Magazzini, depositi o archivi dove a permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.

S1 - Servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettive nei complessi scolastici e di lavoro;

S2 - a) scale che collegano più di due piani;

b) corridoi e disimpegni comunicanti, quando superano i 12 mq di superficie o 8 metri di lunghezza;

c) magazzini e depositi in genere;

d) autorimesse di solo posteggio;

e) salette di macchinari che necessitano di avviamento o di scarsa sorveglianza; lavanderie, stenditoi e legnaie;

S3 - a) disimpegni inferiori a 12 mq; b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq; c) vani scala colleganti solo due piani; d) salette macchine con funzionamento automatico, salvo le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia;

ACCESSORI (mc/mq)

Per accessori s'intendono quei locali da adibite al servizio diretto dell'agricoltura compresi ricoveri per animali e quelli per l'allevamento industriale, ove previsti;

SPAZI INTERNI PARCHEGGIO

Per parcheggio s'intende l'area di pertinenza delle costruzioni stesse riservata alla sosta, manovra ed accesso degli autoveicoli (articolo n° 18 della legge 06.08.1987 n° 765).

INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (mc/ma) (ab/Ha)

L'indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo in mc, costruibile in ogni mq di superficie territoriale (non si comprende in tale volume quello relativo ad opere costituenti attrezzature pubbliche), l'indice esprime anche il numero di abitanti insediati su un ettaro di superficie territoriale.

Articolo n°4 - Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso delle -singole zone omogenee sono indicate in tabella secondo la simbologia seguente:

R residenza;

Ra residenza per anziani;

H alberghi, pensioni, ostelli, motels, pubblici esercizi;

U uffici pubblici e privati; studi professionali;

C attrezzature commerciali;

S attrezzature per lo spettacolo, lo Svago, lo sport;

L laboratori sussidiari delle attività commerciali;

P attrezzature d'interesse generale e zone di uso pubblico, nonché attrezzature commerciali e per lo spettacolo, lo svago e lo sport se espressamente indicate nel piano;

A impianti occorrenti per la conduzione dei fondi agricoli;

F Fiera con attrezzature relative;

I impianti industriali

ES E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, od in vendita, che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale deve essere *"adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457"* e *"deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative"*. Apposito regolamento stabilirà il metodo di calcolo del canone di locazione dell'alloggio sociale in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio ed altresì stabilirà le modalità e criteri per la determinazione dell'eventuale prezzo di vendita. *(norma aggiunta a seguito della Conferenza di Pianificazione di cui all'art.7 del Regolamento 4 agosto 2011, n.5)*

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I

ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolon°5 - Modalità di attuazione del Piano

Il P.U.C., si attua secondo due modi: intervento urbanistico preventivo ed intervento edilizio diretto. L'intervento urbanistico preventivo è richiesto per le seguenti zone:

- residenziale a tutela;
- residenziale di progetto;
- produttive;
- turistico-ricettive.

L'intervento edilizio diretto si attua per le zone:

- residenziale attuale;
- agricole;
- zone destinate ad attrezzature, nei casi appositamente previsti;
- zone residenziali di progetto, nei casi appositamente previsti

Articolo n°6 - L'intervento urbanistico preventivo

Nelle zone ad intervento urbanistico preventivo la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione del progetto urbanistico di dettaglio; I piani di dettaglio devono rispettare le destinazioni indicate nella tabella dei tipi edilizi e riportate nella tavola di zonizzazione del P.U.C., gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona.

In detti piani di dettaglio, inoltre, dovranno essere indicati le destinazioni d'uso e gli indici di fabbricabilità fondiaria di ogni lotto in modo che la cubatura non risulti superiore alla cubatura risultante dall'applicazione degli indici territoriali ed alla

superficie totale dell'intera zona oggetto dell'intervento. L'edificazione nelle zone per le quali vi è l'obbligo delle lottizzazioni è ammessa solo ad avvenuta stipula della relativa convenzione, eccettuate quelle parti espressamente indicate nella tavola riportante la suddivisione in zone omogenee ed Unità di lottizzazione.

La lottizzazione dev'essere sempre estesa ad un numero intero di unità di lottizzazione, che è l'unità minima d'intervento. Quando non siano state delimitate tali unità, le lottizzazioni devono sempre comprendere l'intera estensione della zona omogenea nel cui ambito si situano, quando tali zone abbiano un'area complessiva continua inferiore ai 2500 mq e, comunque, devono comprendere, quando l'area continua della zona sia superiore ai 25.000 mq, tutti i suoli (compresi quelli indicati nel piano a destinazione d'uso pubblico) racchiusi tra confini di zone omogenee e/o strade esistenti e di progetto. L'area interessata dalla lottizzazione, meno che non comprende per intero una zona omogenea tipo da altre uguali perché da queste separate da altre zone, non può in alcun caso essere inferiore a 10,000 mq.

I proprietari dei terreni ricadenti nelle lottizzazioni dovranno stipulare, quando vorranno costruire, apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale in base alle norme per le lottizzazioni di aree a scopo edificato (L. 06.08.1967 n° 765).

I proprietari dovranno cedere al Comune in proporzione al volume costruibile la quota corrispondente per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Nelle zone residenziali ad ogni abitante insediato o previsto corrispondono 80 mc. v.p.p. di costruzione, maggiorati eventualmente di non più di mq 20 v.p.p. per le destinazioni strettamente connesse alle residenze.

La dotazione di spazi pubblici è fissata in quantità comunque non inferiore a 18 mq/ab, ripartite, salvo i casi che verranno esplicitamente indicati nella presente normativa, come segue;

- a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- b) mq 2,00 di aree per attrezzature d'interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici PI', protezione civile, etc.) ed altre;

- c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti. In tali zone non sono comprese le zone di rispetto;
- d) mq 2,50 di area per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'articolo n° 18 della Legge 765/67)

E' comunque fatto obbligo per ogni lottizzazione di lasciare almeno il 15% della superficie totale per aree occorrenti alla pubblica circolazione.

Per le costruzioni ricadenti nelle unità edificabili o nelle zone sulle quali invece mancano i simboli relativi alle suddette aree, in sostituzione di queste, i proprietari sono tenuti a versare all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore delle aree stesse che, in base alle leggi citate, si sarebbero dovute riservare per le attrezzature nei lotti di rispettiva pertinenza o che siano state ubicate altrove per consentire una più organica distribuzione delle attrezzature nei lotti di rispettiva pertinenza o che siano state ubicate altrove per consentire una più organica ed unitaria distribuzione delle attrezzature stesse.

Tali versamenti saranno utilizzati dall'Amministrazione Comunale per l'acquisizione delle aree contrassegnate nello strumento urbanistico dai rispettivi simboli grafici, dimensionato ed ubicato in maniera tale da consentire la realizzazione di attrezzature collettive la cui influenza investa tutti gli insediamenti dovuti.

In sede di formazione dei piani di lottizzazione convenzionata possono essere introdotte varianti migliorative alla distribuzione spaziale delle aree nell'ambito delle singole zone omogenee, sempre che a dotazione di spazi pubblici sia superiore a quanto stabilito dal Piano.

Nel caso che il lottizzante sia inadempiente, l'Amministrazione Comunale può sostituirsi ad esso redigendo il piano di lottizzazione.

Articolo n°7 - Intervento edilizio diretto

Nelle zone in cui è richiesto questo intervento, l'edificazione dei singoli lotti è consentita dietro rilascio del Permesso di Costruire, rispettando gli indici edilizi e le destinazioni d'uso previsti.

Per ottenere il Permesso di Costruire, la zona deve essere dotata di urbanizzazione primaria (tale condizione non è richiesta per le zone agricole).

I proprietari dovranno cedere al comune la quota parte per le opere di urbanizzazione secondaria secondo una convenzione che preveda:

- a) la cessione gratuita al Comune delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria e per le opere di urbanizzazione secondaria;
- b) riassunzione a carico del titolare del permesso degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle necessarie per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici. La quota è determinata in proporzione all'intervento;
- c) Il termine non superiore a 10 anni entro il quale devono essere attuati gli interventi di realizzazione sia delle opere di urbanizzazione primaria che quelle di urbanizzazione secondaria;
- d) L'impegno a garantire tali realizzazione mediante la costituzione di una garanzia o in denaro o mediante fideiussione in favore del Comune di Teverola per un valore pari ad almeno il 10% del costo presunto delle opere di urbanizzazione.
- e) L'impegno ad eseguire, nel rispetto delle vigenti normative, a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria e, su richiesta del Comune quelle di urbanizzazione secondaria.

Articolo n°8 - Cambiamento di destinazione d'uso

Le destinazioni dei suoli e dei fabbricati devono essere indicate nei progetti di intervento diretto e qualsivoglia cambiamento delle stesse, se previste dalle norme, dovrà essere subordinato al rilascio di apposito Permesso di Costruire di variante.

Articolo n°9 - Opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria sono:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta e di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;

Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

Articolo n° 10 - L'utilizzazione degli indici e composizione del lotto

L'utilizzazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, di utilizzazione fondiaria e territoriale, corrispondenti ad una determinata superficie fondiaria e territoriale, esclude una richiesta successiva di altre concessioni di costruzione sulle superfici salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente a qualsiasi frazionamento e passaggio di proprietà.

Tali superfici devono essere vincolate in tal senso trascrivendo il vincolo nei modi e forma di Legge. In entrambi i modi di attuazione, l'area d'intervento minima,

fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietari, nel qual caso il rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione o alla concessione di costruzione, sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascrivere alla Conservatoria Immobiliare.

TITOLO III
ZONIZZAZIONE

CAPO I

ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

Articolo n°11 - Zone destinate alla viabilità

Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade, i parcheggi e le aree di rispetto. L'individuazione grafica di tali zone ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera. Le strade interne alle zone d'intervento sono classificate secondo le previsioni del piano, prescindendo dalle attuali caratteristiche e dimensioni, come seguono:

- E strade primarie con funzioni di scorrimento;
- F strade locali con funzione prevalentemente di distribuzione degli autoveicoli
- G strade interne con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli (comunali e private, a fondo cieco)
- H strade pedonali (o ciclabili) con funzione di distribuzione capillare dei pedoni (comunali e private).

Le strade ricadenti nel territorio comunale, non comprese nel piano, sono classificate secondo l'articolo n°3 delle disposizioni ministeriali dell'articolo 01/04/1968.

Per i progetti di nuove strade/infrastrutture o di riqualificazione delle strade esistenti, le relazioni tra infrastruttura e contesto (territoriale, paesaggistico, ambientale, insediativo) devono essere oggetto di specifica valutazione, attraverso adeguati studi di inserimento, estesi a fasce laterali di profondità variabile, in funzione della natura dell'opera progettata. Detti studi dovranno individuare gli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale e di riqualificazione territoriale.

Si individueranno opportune misure per garantire la sicurezza dei pedoni, tramite una rete pedonale continua e interventi relativi alla moderazione della velocità.

Non possono essere previste nuove immissioni sulla viabilità di classifica statale, regionale o provinciale a una distanza inferiore a 500 m con altra immissione già esistente appartenente ad una qualunque delle citate categorie.

La realizzazione di nuove infrastrutture stradali e l'adeguamento delle esistenti alle norme specifiche in materia di inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, emanate a livello nazionale o definite dai singoli piani di zonizzazione dei singoli comuni, devono prevedere soluzioni per la riduzione dell'impatto acustico sugli insediamenti latitanti, esistenti e previsti. Tutte le opere e gli accorgimenti progettuali necessari per rispettare i valori di clima acustico prescritti sono poste a carico dei soggetti attuatori, che devono realizzare tali opere contestualmente alla realizzazione o all'adeguamento dell'infrastruttura. Nella realizzazione di barriere acustiche devono essere individuate soluzioni compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico, utilizzando le relative fasce di ambientazione dell'infrastruttura stradale, attraverso un qualificato progetto unitario.

Articolo n° 12 - Spazi di sosta e parcheggi

Gli spazi sosta e parcheggi nelle zone residenziali, esistenziali e di progetto, e nelle zone destinate ad attrezzature, uffici, negozi e ad impianti di interesse generale e secondo la destinazione d'uso degli edifici, vanno previsti nelle quantità specificate nella tabella 8, come opere di urbanizzazione primaria e di norma calcolati percentualmente alla cubatura teorica costruibile, comunque in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc. di costruzione.

Gli spazi per parcheggio devono essere ricavati nella stessa costruzione, in aree esterne ma facenti parte del lotto, oppure in maniera promiscua.

Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati anche in aree che non fanno parte del lotto, purché siano asservite all'edificio vincolo permanente di destinazione a parcheggio mediante atto di trascrizione a cura del proprietario.

Sono da prevedere anche gli spazi necessari per la sosta, manovra ed accesso degli autoveicoli.

TABELLA
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEDE CARRARILE

Categoria	Denominazione	Sezione minima (comprensiva di marciapiede e cunetta)	Sistemazione nodi	Parcheggio	Corsie	Sosta
E	primaria	varia	eventualmente canalizzata o nessuna	regolamento	2	area
F	locale	da mt 6,00 a mt 8,00	eventualmente canalizzata o nessuna	No	2	libera
G	interna	mt 6,00 – mt 4,00	nessuna	No	2	-
E	pedonale	da mt 1,50 a mt 2,00	-	-	-	-

CRATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEDE CARRABILE

Categoria	Denominazione	Attraversamento pedonale	Distanze minime costruzione/ciglio	Accessi veicolari	Accessi pedonali
E	primaria	regolamento	mt 6,00 - disposizioni del nuovo codice della strada	in progetto	continui

F	locale	regolamento	mt 3,00 – disposizione del nuovo codice della strada	continui	continui
G	interna	libero	mt 3,00 – disposizione del nuovo codice della strada	continui	continui
E	pedonale	-	-	No	-

TABELLA B

SPAZI MINIMI PER PARCHEGGIO DA RISERVARE NELL'AREA DI PERTINENZA DI EDIFICI ED ATTREZZATURE

Destinazione d'uso degli edifici	Superficie di parcheggio
residenziale	mq 1 ogni 10 mc di v
residenziale turistico a rotazione d'uso	mq 80 ogni 100 mq di SU con un minimo di 8 mq/posti tetto
supermercati e centri di vendita	per medie strutture inferiori: 80 mq ogni 100 mq di vendita per le medie strutture superiori: 150 mq ogni 100 mq di vendita
commercio di piccola distribuzione	Senza limitazione di superficie
magazzini deposito	30 ogni 100 mq di SU
cliniche private	50 ogni 100mq di SU
ristoranti, bar, ecc...	mq 100 ogni 100 mq di SU
teatri, cinematografi, luoghi di svago, impianti sportivi	mq 10 ogni posto di capacità dell'impianto
impianti industriali ed artigianali	mq 40 ogni 100 mq di superficie del lotto
uffici e studi professionali	mq 80 ogni 100 mq di superficie utile
scuole dell'obbligo	mq 50 per aula
scuole superiori	mq 40 per aula

ambulatori, uffici pubblici, attrezzature di interesse comune	mq 50 ogni 100 mq di SU
--	-------------------------

Articolo n°13 - Distanze e distacchi nelle varie zone

In tutte le zone omogenee devono,rispettarsi le distanze minime tra i fabbricati e, confini di proprietà privata, tra fabbricati e fabbricati. Le distanze minime sono stabilite dagli articoli seguenti e riportate nella tabella dei tipi edilizi.

Nelle zona di tipo C e D devono rispettarsi e distanze dal ciglio delle strade primarie, locali, e interne, riportate dai grafici. Ove non riportate valgono quelle della Tabella A e dell'articolo n° 11.

Nelle aree di espansione degli abitati la distanza tra gli edifici e il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a m 10,00.

Per tutte le costruzioni ricadenti nel territorio comunale, non interessate dal piano di zonizzazione, le distanze dai cigli delle strade esistenti e di progetto, per le quali non sono previste zone di rispetto, sono fissate secondo le norme previste dagli articoli n° 4 e n° 5 del D. M. 01.04.1968. Valgono altresì le disposizioni indicate dal Nuovo Codice della Strada.

CAPO II

Articolo n°14 - Zone omogenee

Il territorio comunale è diviso in zone omogenee, come risulta dalle tavole del P.U.C., secondo la seguente classificazione:

Zone residenziali:

Residenziale a tutela per restauro architettonico - risanamento conservativo	A1
Residenziale a tutela	A2
Residenziale attuale	B1
Residenziale attuale satura — lottizzazioni eseguite	B2
Residenziale di completamento	B3
Residenziale di progetto — Edilizia Economica e Popolare	C1

Zone per attività produttive:

Zona P.I.P. esistente (strutture industriali)	D1
(Zona P.I.P. di progetto (Z.T.O. a seguito della Conferenza di pianificazione di cui all'art.7 del Regolamento 4 agosto 2011 n.5)	D2)
Zona insediamenti produttivi esistenti	D

Zona agricola:

Verde agricolo	E
----------------	----------

Zone per attrezzature pubbliche:

Attrezzature pubbliche ad uso pubblico	F
--	----------

Zone attività collettive ex Decreto Intermin.le 02/04/1968, n. 1444:

Servizi ed impianti di uso collettivo di iniziativa privata	G
---	----------

CAPO III ZONE RESIDENZIALI

Articolo n°15

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza ma non escludono la destinazione ad alberghi, negozi, uffici, locali di pubblico ritrovo ed attività comunque strettamente connesse alla residenza. Dette zone residenziali sono invece escluse le industrie, gli ospedali, i ricoveri per animali e tutte quelle destinazioni che l'Amministrazione Comunale ritenesse non corrispondenti alle caratteristiche della zona residenziale.

Gli edifici di questo tipo già esistenti nelle zone residenziali potranno essere conservati, ma, se demoliti, non potranno essere sostituiti con analoghe costruzioni.

Sono ammesse stazioni di servizio e di riparazione per autoveicoli purché sia garantita una superficie di parcheggio privata pari ad almeno cinque volte la superficie utile dell'officina e purché i locali siano dotati di ambienti condizionati acusticamente per le riparazioni che implicano la produzione di rumori e nei quali l'esito sonoro sia contenuto in 60-70db.

Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni e modifiche e ampliamenti di qualsiasi entità devono essere osservate le norme, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti per ciascuna zona e riportati negli articoli seguenti.

Articolo n° 17 - ZONA OMOGENEA A1

Norme particolari:

La zona omogenea A1 comprende gli aggregati di più antica formazione nei quali sono riconoscibili valori di interesse storico e ambientale.

In tale zona vige il divieto assoluto di nuove costruzioni sulle aree libere; esse potranno, in via eccezionale, essere utilizzate per usi sociali e pubblici strettamente necessari.

Gli interventi urbanistici preventivi dovranno conseguire finalità conservativa della struttura viaria ed edilizia attraverso operazioni di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione degli edifici esistenti. Gli interventi dovranno inoltre conseguire finalità intese ad elevare lo standard funzionale della zona tenendo conto delle esigenze igieniche di decongestionamento urbano e delle aree da riservare a spazi pubblici e ad attrezzature.

Saranno consentite le eliminazioni di aggiunte prive di interesse, nonché le trasformazioni di destinazioni d'uso che non comportino le alterazioni delle sagome volumetriche.

In detti piani sarà inoltre stabilita la aliquota della volumetria da riutilizzare per l'edilizia economica e popolare secondo le disposizioni contenute nella Legge 865/71.

Nelle more, cioè fine alla formazione ed approvazione del piano particolareggiato o del piano di recupero, sono ammesse soltanto operazioni di restauro e di manutenzione ordinaria occorrenti per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Nelle zone A1 possono effettuarsi interventi che riguardano:

- manutenzione ordinaria (D.P.R. n.380/01, articolo n° 3, lettera a);
- manutenzione straordinaria (D.P.R. n.380/01, articolo n° 3, lettera b);
- restauro e risanamento conservativo (D.P.R. n.380/01, articolo n° 3, lettera c);
- demolizione con ricostruzione vincolata;
- demolizione senza ricostruzione;

- ristrutturazione edilizia a parità di cubatura esistente e solo se definita dal Piano Urbanistico Attuativo;

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Il contributo di cui all'articolo n° 3 della legge n° 10/77 non è dovuto nei casi di:

- a) manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
- b) restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino incremento della superficie rispetto a quella originaria e mutamento di destinazione d'uso. L'esecuzione è subordinata alla stipula della convenzione o dell'atto d'obbligo unilaterale predisposto dall'autorità Comunale;
- c) nei casi previsti dal punto b) in presenza dell'unità minima d'intervento costituita dall'alloggio o da edifici unifamiliari, quando l'incremento di superficie utile o di variazione di destinazione d'uso non superi il 30% delle rispettive superfici originarie.
- d) In tutti gli altri casi previsti ai sensi del punto g) dell'articolo n° 9 della Legge 10/77 e successive, nella misura pari alle superfici utili preesistenti.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge n° 10/77 è dovuto in tutti i 'casi in cui si verifica incremento di superficie utile o variazione di destinazione d'uso: nella misura dell'incremento stesso rispetto alle superfici originarie.

Nella determinazione delle superfici originarie non potranno includersi superfici non accatastate di edifici privi di licenza edilizia o concessione edilizia.

Il predetto contributo, determinato secondo Legge, dovrà essere definito nell'ambito della convenzione allegata alla concessione o al progetto di recupero.

OPERE DI FINITURA DELLE FACCIATE

Nelle operazioni di ripristino delle facciate è prescritta la conservazione dei materiali esistenti in quanto visibili, nonché il rifacimento di comici e sagomature o decorazioni di cui esistano tracce individuabili. nella revisione dei materiali di facciata debbono essere abolite le ornate e le soglie in marmo ed i rivestimenti esterni in gres,

ceramica, maiolica o similari, ovvero gli intonaci composti con scaglie di marmo, variegati o in tinta unita, nonché quelli plastificati. Sono da escludersi inoltre vernici acriliche o sintetiche o finiture con intonaci del tipo “graffiato”.

Non è ammessa la tinteggiatura parziale di un edificio. Se un edificio è diviso in più proprietà, la tinteggiatura delle facciate deve seguirne la partitura architettonica e non i confini di proprietà.

Non è ammesso evidenziare le cornici marcapiano con tinteggiature diverse da quelle delle facciate: le cornici, ove non sporgenti, possono essere evidenziate esclusivamente con finiture di intonaco.

E' prescritto l'uso di intonaco liscio o lamato, tinteggiato con i tradizionali colori pastello in uso con pigmenti naturali e comunque “tinte per Centri storici antichizzate”.

Le parti basamentali delle facciate degli edifici e dei porticati devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura e all'umidità, pertanto, è obbligatorio, almeno per una altezza di ml 1.50, l'uso di materiali durevoli.

Sono ammessi zoccoli in pietra o di intonaco colorato, eventualmente bugnato, o il rivestimento in tufo locale, pietra vesuviana, calcare martellinato, o pietra, purché realizzato con elementi in forma quadrata o rettangolare disposti a corsi orizzontali di adeguato spessore. Per le soglie e davanzali potrà utilizzarsi pietra calcarea locale non lucidata.

INFISSI ESTERNI

Gli infissi esterni quando possibile, s'anno conservati. nel caso di sostituzione, i nuovi infissi saranno delle stesse dimensioni e forma di quelli originari e ne conserveranno lo spartito quando esso sia individuabile.

I sistemi di oscuramento saranno di tipo tradizionale realizzati possibilmente in legno dipinto con esclusione di finitura trasparente del tipo “flatting”.

I colori ammessi sono:

- verde scuro;
- bianco satinato;

- testa di moro;
- beige chiaro;
- Gli stessi materiali e colori valgono per gli infissi dei locali commerciali e artigianali;
- per gli edifici che, all'entrata in vigore del presente piano, risultano in contrasto col presente articolo, i proprietari hanno 12 mesi per l'adeguamento, trascorsi i quali le opere necessarie verranno eseguite dal Comune in danno agli stessi.

ELEMENTI AGGETTANTI

Negli interventi che prevedono il ripristino o il rispetto delle facciate esistenti, è prescritto il mantenimento dei fili attuali. Sono, pertanto, vietati balconi o logge sporgenti rispetto al filo delle facciate e, comunque, aggetti di qualsiasi tipo, a meno che non riprendano situazioni esistenti in precedenza.

E' prescritto altresì il mantenimento in sito di eventuali ringhiere in ferro battuto o in ghisa fusa. Dove la rimozione si renda necessaria per riportare i vani luce a dimensioni rispondenti a requisiti igienici, dette ringhiere dovranno essere recuperate e rimesse in sito, con opportuno progetto di adeguamento. Sono in ogni caso vietate ringhiere di ferro e vetro o in alluminio anodizzato o prefabbricate in c.a.

COPERTURE

Sono vietate le tettoie, le verande, le serre anche su terrazzi e terrazzini anche se provvisorie, realizzate in metallo plastica; etc. E' fatto obbligo di mantenere le coperture a tetto. Nei casi di rifazione del tetto di copertura dell'unità edilizia è previsto l'uso di materiali tradizionali, ovvero coppi in argilla rosso antico, con eventuale riutilizzazione di elementi di recupero e con esclusione di altri tipi (marsigliesi, cemento, alluminio, etc).

IMPIANTI

Nelle aree connesse all'inserimento di nuovi impianti nelle unità edilizie è fatto divieto di inserire tubi di scarico, canne fumarie, di ventilazione e canalizzazioni in genere sulle pareti prospettanti spazi pubblici: tubazioni idriche, elettriche, telefoniche, etc., non devono essere poste sulle facciate esterne se non in appositi incassi;

Le macchine di eventuali ascensori non dovranno presentare torrini emergenti al di sopra delle falde dei tetti.

Non è ammesso l'uso di comignoli in materie plastiche.

Le pluviali esterne dovranno presentare un tratto basamentale realizzato in ghisa di altezza pari a ml 2.00 esse devono essere realizzate in lamiera di ferro verniciata o in rame.

CARATTERISTICHE D'USO

Sono vietate destinazioni d'uso per magazzini di deposito, laboratori artigianali e piccole industrie che producono inquinamento atmosferico o acustico o introducono rifiuti inquinanti nelle fognature.

Le autorimesse vanno ubicate ai piano interrato. Se l'uscita di un'autorimessa è costituita da una rampa, fra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio pubblico di transito, deve essere previsto un tratto piano di lunghezza pari almeno ml 3,00.

Articolo n°19

ZONA OMOGENEA A2

Norme particolari :

La zona omogenea A2 comprende gli aggregati lungo il corso principale come individuati dal P.U.C. Gli interventi in tale zona dovranno conseguire finalità intese ad elevare lo standard funzionale della zona, ora caratterizzata da attività commerciali e direzionali, tenendo conto delle esigenze igieniche di decongestionamento urbano e delle aree da riservare a spazi pubblici e ad attrezzatura.

Saranno consentite sostituzioni a parità di volume nonché le trasformazioni di destinazioni d'uso che non comportino le alterazioni delle sagome volumetriche.

Nelle zone A2 possono effettuarsi interventi che riguardano:

manutenzione ordinaria (D.P.R. n.380/01, articolo n° 3, lettera a);

manutenzione straordinaria (D.P.R. n.380/01, articolo n° 3, lettera b);

restauro e risanamento conservativo (D.P.R. n.380/01, articolo n° 3, lettera c);

ristrutturazione edilizia (D.P.R. n.380/01, articolo n° 3, lettera d);

demolizione con ricostruzione vincolata;

demolizione senza ricostruzione.

Articolo n°20

ZONA B1 RESIDENZIALE ATTUALE

DESTINAZIONE D'USO;

- 1) RESIDENZA
- 2) ALBERGHI, PENSIONI, OSTELLI, E PUBBLICI ESERCIZI
- 3) UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI
- 4) ATTREZZATURE COMMERCIALI
- 5) ATTREZZATURE PER LO SPETTACOLO, LO SVAGO, LO SPORT
- 6) LABORATORI SUSSIDIARI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE

mc./mq. —

INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA

mc./mq. **1,80**

ATTREZZATURE:

aree per spazi pubblici attrezzati	mq/mq -
aree per parcheggi pubblici	mq/mq -
aree per l'istruzione	mq/mq -
aree per attrezzature d'interesse comune	mq/mq -

ALTEZZA

alla linea di gronda m. 10.00

NUMERO DEI PIANI

-3 compreso il piano terra ad esclusione dell'eventuale piano sottotetto

DISTACCO MINIMO DEGLI EDIFICI:

in rapporto all'altezza	m/m 1/1
(come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)	
assoluto	m 10.00

DISTACCO MINIMO DAI CONFINI:

in rapporto all'altezza	m/m 0,5/1
(come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)	
assoluto	m 05,00

DISTANZE DALLE STRADE: D.M. 02.04.1968 n° 1404 e D.lgs. 30.04.1992 n° 285
Nuovo codice della strada –

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: **Permesso di Costruire**

Articolo n°20bis

ZONA B1 RESIDENZIALE ATTUALE – norme particolari

Si distingueranno le parti di territorio caratterizzate da un assetto urbanistico riconoscibile e compiuto e da coerenza dimensionale, funzionale e formale fra spazi pubblici e privati da quella con assetti urbanistici non compiutamente definiti, in cui l'insoddisfacente rapporto dimensionale, funzionale e formale fra spazi pubblici e privati determina una diffusa carenza di qualità urbana.

Per queste ultime zone si potrà procedere anche mediante la proposizione di piani urbanistici attuativi che promuovano un nuovo assetto urbanistico.

In caso di utilizzo di suolo inedificato è obbligatorio garantire il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 50 per cento della superficie fondiaria. Nel calcolo di tale percentuale possono essere computate le superfici delle coperture se per queste è previsto il recapito delle acque meteoriche negli strati superficiali del suolo.

(come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)

Articolo n°21

ZONA B2 RESIDENALE ATTUALE SATURA

DESTINAZIONE DUSO

- 1) RESIDENZA
- 2) PUBBLICI ESERCIZI
- 3) UFFICI PUBBLICI E PRIVATA, STUDI PROFESSIONALI
- 4) ATTREZZATURE COMMERCIALIA
- 5) ATEZZATURE PER LO SVAGO, LO SPORT

INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITOIALE

mc/mq -

INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA

volume esistente

ATTREZZATURE

- aree per spazi pubblici attrezzati
- aree per parcheggi pubblici
- aree per l'istruzione
- aree per attrezzature di interesse comune

mq/mq -

mq/mq -

mq/mq -

mq/mq -

ALTEZZA

altezza esistente

NUMERO DE PIANI

numero piani esistenti

DISTACCO MINIMO DEGLI EDFICI

- in rapporto all'altezza
- assoluto

m/m -

m/m -

DISTACCO MINIMO DAI CONFINI

- in rapporto all'altezza
- assoluto

m/m -

m/m -

DISTANZE DALLE STRADE D.M. 02.04.1968n° 1404 e D.lgs. 30.04.1992 n° 285
- Nuovo codice della strada-

STRUMENTO DI ATTUAZIONE :

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Articolo n°22

ZONA OMOGENEA B2

Norme particolari:

La zona omogenea B2 comprende le aree sature di recente urbanizzazione che, per le tipologie edilizie in essa ricorrente, costituiscono una zona urbana che non richiede opere di completamento.

Nelle zone B2 possono effettuarsi interventi che riguardano:

manutenzione ordinaria (D.P.R. n.380/01, articolo n° 3, lettera a);

manutenzione straordinaria (D.P.R. n.380/01, articolo n° 3, lettera b);

restauro e risanamento conservativo (D.P.R. n.380/01, articolo n° 3, lettera c);

ristrutturazione edilizia (D.P.R. n.380/01, articolo n° 3, lettera d);

Articolo n°23

ZONA B3 RESIDENZIALE ATTUALE

DESTINAZIONE D'USO;

- 1) RESIDENZA
- 2) ALBERGHI, PENSIONI, OSTELLI, E PUBBLICI ESERCIZI
- 3) UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI
- 4) ATTREZZATURE COMMERCIALI
- 5) ATTREZZATURE PER LO SPETTACOLO, LO SVAGO, LO SPORT
- 6) LABORATORI SUSSIDIARI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI

INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE

mc/mq. —

INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA

mc/mq **2,00**

ATTREZZATURE:

aree per spazi pubblici attrezzati	mq/mq -
aree per parcheggi pubblici	mq/mq -
aree per l'istruzione	mq/mq -
aree per attrezzature d'interesse comune	mq/mq -

ALTEZZA

alla linea di gronda m. 12.00

NUMERO DEI PIANI

-3 compreso il piano terra ad esclusione dell'eventuale piano sottotetto

DISTACCO MINIMO DEGLI EDIFICI:

in rapporto all'altezza	m/m 1/1
(come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)	
assoluto	m 10.00

DISTACCO MINIMO DAI CONFINI:

in rapporto all'altezza	m/m 0,5/1
(come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)	
assoluto	m 05,00

DISTANZE DALLE STRADE: D.M. 02.04.1968n° 1404 e D.lgs. 30.04.1992 n° 285
Nuovo codice della strada –

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: **Permesso di Costruire**

NORME PARTICOLARI: Ai sensi e per gli effetti dell'art.66, comma 5, si prescrive che il 25% dei volumi dovrà destinarsi ad edilizia sociale.

In caso di utilizzo di suolo inedificato è obbligatorio garantire il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 50 per cento della superficie fondiaria. *Nel calcolo di tale percentuale possono essere computate le superfici delle coperture se per queste è previsto il recapito delle acque meteoriche negli strati superficiali del suolo.*

(come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)

Articolo n°24

ZONA C1 PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

DESTINAZIONE D'USO:

- 1) EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
- 2) UFFICI PUBBLICI E PRIVATI
- 3) ATTREZZATURE COMMERCIALI
- 4) ATTREZZATURE PER LO SPETTACOLO, LO SVAGO, LO SPORT

INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE

mc/mq **1.7**
ab/ha -

INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA

mc/mq **2.5**

ATTREZZATURE:

aree per spazi pubblici attrezzati	mc/mq 0.132
aree per parcheggi pubblici	mc/mq 0.034
aree per l'istruzione	mc/mq 0.066
aree per attrezzature di interesse comune	mc/mq 0.027

ALTEZZA

m **10.00**

NUMERO DEI PIANI

3

DISTACCO MINIMO DAGLI EDIFICI:

in rapporto all'altezza	m/m 1/1
(come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)	
assoluto .	m 10.00

DISTACCO MINIMO DAI CONFINI:

in rapporto all'altezza	m/m 0,5/1
(come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)	
assoluto	m 5.00

DISTANZE DALLE STRADE: D.M 02.04.1968 n° 1404 e D.Igs. 30.04.1992 n° 285
- Nuovo codice della strada -

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: **PIANO PARTICOLAREGGIATO/PUA**

Articolo n°25

ZONA OMOGENEA C1

Norme particolari:

Tale zona è riservata agli insediamenti per l'edilizia economica e popolare. Il P.U.C. si attua mediante piano particolareggiato di zona sino all'approvazione di detti strumenti urbanistici prèventivi, o quanto meno fino all'adozione della delibera prevista dall'articolo 51 della Legge 865, le aree da destinare all'edilizia economica e popolare devono restare vincolate a zone agricole (E).

E' ammessa la-costruzione in aderenza per la tipologia a schiera.

In caso di utilizzo di suolo inedificato è obbligatorio garantire il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 50 per cento della superficie fondiaria. Nel calcolo di tale percentuale possono essere computate le superfici delle coperture se per queste è previsto il recapito delle acque meteoriche negli strati superficiali del suolo.

(come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)

Articolo n°26

Zona D1 pip Zona PIP esistente

DESTINAZIONE D'USO:

1) Attività produttive

INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE

mc/mq —
ab/ha

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA

mc/mq -

ATTREZZATURE:

aree per spazi pubblici attrezzati

mq/mq -

aree per parcheggi pubblici

mq/mq -

aree per l'istruzione

mq/mq -

aree per attrezzature d'interesse comune

mq/mq -

ALTEZZA

esistente

NUMERO DEI PIANI

esistenti

DISTACCO MINIMODAGLI. EDIFICI:

in rapporto all'altezza m/m -
assoluto

DISTACCO MINIMO DAI CONFINI:

in rapporto all'altezza m/m -
assoluto . m -

DISTANZE DALLE STRADE: D.M. 02.04.1968 n° 1404 e D.lgs. 30.04.1992 n° 285
- **Nuovo codice** della strada -

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITA'

Articolo n°27

Zona D2 pip Zona PIP di progetto (artigiane, commerciali ed industriali)

(articolo soppresso a seguito della Conferenza di Pianificazione di cui all'art.7 del Regolamento 4 agosto 2011, n.5)

Articolo n°28

Zona D2 PIP di progetto, (artigiana, commerciali ed industriali)

Norme particolari

(articolo soppresso a seguito della Conferenza di Pianificazione di cui all'art.7 del Regolamento 4 agosto 2011, n.5)

Articolo n°29

Zona D Insedimenti produttivi esistenti

Per la zona D valgono le norme urbanistiche del Piano Regolatore Generale del Consorzio A.S.I. di Caserta integrate dalle norme del vigente Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo di cui all'art.13 della legge regionale della Campania n.1/2000.

Articolo n°30

Zona E Verde agricolo

La Zona Omogenea comprende l'intero ambito extraurbano, che non sia classificato diversamente. In essa è consentita la sola attività agricola e la coltivazione dei fondi.

Sono analogamente consentite tutte le attività di trasformazione, connesse alla coltivazione ed all'allevamento (gli impianti di raccolta, trasformazione, immagazzinaggio, imballaggio nonché quelli dedicati all'allevamento di specie animali, anche ittiche) e quindi anche la attività edilizia che abbia tale finalità ovvero che obbedisca alle necessità abitative del conduttore.

La carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto individua il carattere prevalente delle colture.

In detta Zona Omogenea il PUC si attua a mezzo di intervento diretto previo rilascio di permesso di costruire.

Nel computo dei volumi abitativi non sono da conteggiarsi: le stalle, i silos, i magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari e gli impianti di itticultura; per tali realizzazioni è consentito un Indice di Fabbricabilità aggiuntivo di 0,10 mc/mq.

Dal calcolo delle cubature v.p.p. degli impianti di itticultura viene escluso il volume delle vasche necessarie all'allevamento dei pesci.

Per gli allevamenti zootecnici, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque, non vanno superati i limiti di rapporto di copertura e di distanza dai confini riportati nella tabella alla fine del presente articolo.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo (opportunamente documentata).

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. Il permesso di costruire residenze può essere rilasciato per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n°1537.

Indice di Fabbricabilità fondiaria per aree boschive, pascolive e incolte $IF = 0,003$ mc/mq per aree seminative ed a frutteto $IF 0,03$ mc/mq per aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti $a = 0,05$ mc/mq produzione ciclica intensiva

Indice di Fabbricabilità per pertinenze agricole, raccolta e lavorazione $IF=0,10$ mc/mq prodotti lattiero-caseari, impianti di itticoltura.

Rapporto di copertura per allevamenti zootecnici, anche bufalini $RC 0,05$ mq/mq
Rapporto di copertura per edifici residenziali e per impianti di $RC = 0 10$ mq/mq

Distanza minima dai confini per edifici residenziali e per impianti di itticoltura $D = 10$ mt

Distanza minima dai confini per allevamenti zootecnici, anche bufalini $D = 20$ mt

Distanza minima tra gli edifici in arretrato $De = 10,00$ mt

edifici in aderenza $De = 0$

Altezza max degli edifici residenziali e degli impianti di itticoltura $H_{m,x} = 7,00$ m

Numero dei piani $NP = 2$ (compreso PT)

Lotto minimo di intervento (con le precisazioni riportate) $S_m = 10000$ mq

L'unità minima di intervento (lotto minimo) dovrà avere estensione non inferiore a 10.000 mq. E' consentito che la consistenza complessiva di 10.000 mq si raggiunga mediante accorpamento di più suoli, anche non contigui, purché il lotto da edificare abbia estensione non inferiore a 5.000 mq.

Articolo n°30bis

Norme particolari per la Zona E

Edificabilità del territorio rurale e aperto

1. L'edificabilità del territorio rurale e aperto è strettamente funzionale all'attività agricola multifunzionale, come definita dall'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15, "Disciplina per l'attività di agriturismo", sia esercitata da imprenditori agricoli professionali definiti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") e nel rispetto del principio del previo riutilizzo dei manufatti esistenti.
2. L'edificabilità rurale comprende:
 - manufatti a uso abitativo per gli addetti all'agricoltura;
 - annessi agricoli;
 - annessi relativi alle attività agrituristiche e agricole multifunzionali.
3. La nuova edificabilità del territorio rurale e aperto, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, è subordinata alle disposizioni di un piano di sviluppo aziendale (Psa).
4. Per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale e aperto si prevedono esclusivamente interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e sostituzione edilizia con fedele ricostruzione. Si possono prevedere inoltre interventi di ristrutturazione urbanistica senza aumento di volume.

Criteri e modalità dell'edificabilità nel territorio rurale e aperto

1. La nuova edificazione di manufatti a uso abitativo, ove consentita, avverrà a condizione che, nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiari mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di unità a uso abitativo ciascuna per una superficie lorda di pavimento non inferiore a 160 metri quadrati, in base agli indici di utilizzazione fondiaria rapportati alle qualità delle singole colture, indicati nelle norme di riferimento del relativo sottosistema del territorio rurale.
2. Il Psa, di cui sopra, obbligatorio per l'imprenditore agricolo professionale, contiene:
 - la descrizione della situazione attuale dell'azienda;
 - la descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti), anche con riferimento al Codice di buona pratica agricola e alle misure silvoambientali e agroambientali contenuti nel piano di sviluppo rurale;

- la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro agricolo degli aventi titolo, nonché all'adeguamento delle strutture produttive;
 - l'individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;
 - la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.
3. L'approvazione del Psa, da parte del Comune, costituisce condizione preliminare per il rilascio del permesso di costruzione.
4. La realizzazione del Psa è garantita da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere a spese e a cura del richiedente, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:
- di effettuare gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
 - di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di 20 anni;
 - di non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione;
 - di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse;
 - di rimuovere gli annessi agricoli al termine della validità del piano di sviluppo aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell'inserimento degli annessi in un nuovo piano di sviluppo aziendale.
5. In assenza di Psa, la realizzazione di annessi agricoli, se non diversamente disposto dalle norme specifiche di ciascuna articolazione del territorio rurale e aperto, avverrà nel rispetto delle seguenti superfici massime, dedotte le superfici esistenti:
- 20 mq/ha per i primi 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione;
 - 10 mq/ha per gli ulteriori 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione;
 - 5 mq/ha per gli ulteriori ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione.
6. La nuova edificazione e la riedificazione di serre fisse, cioè a ciclo ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, se consentita dalle norme specifiche di ciascuna articolazione del territorio rurale e aperto, potrà avvenire con estensione non superiore al 60 per cento della superficie agricola totale (Sat).
7. La necessità di annessi agricoli in quantità maggiori di quelle indicate al comma 5 deve essere dimostrata da un piano di sviluppo aziendale (Psa).
8. Gli annessi relativi alle attività agrituristiche, da parte di imprenditori agricoli professionali, se consentiti dalle norme specifiche di ciascuna articolazione del territorio rurale e aperto, saranno consentiti con riferimento al numero massimo di 20 posti letto per esercizio, nel rispetto di ogni altra norma vigente in materia.

Territorio rurale e aperto a preminente valore agronomico-produttivo

1. Il territorio rurale e aperto a preminente valore agronomico-produttivo comprende le pianure pedemontane e alluvionali nelle quali la multifunzionalità agricola è principalmente imperniata sulla funzione produttiva. In queste aree l'obiettivo delle politiche rurali è sostenere un mosaico di aziende agricole, orientate a produzioni di filiera lunga, con il ricorso a tecniche produttive sostenibili. Le politiche territoriali di piano sono orientate al contenimento dei consumi di suolo e dei processi di frammentazione dello spazio rurale a opera della maglia infrastrutturale.

2. All'interno del territorio rurale e aperto a preminente valore agronomico-produttivo il Puc persegue l'obiettivo di tutelare la condizione di apertura (*openness*) del paesaggio rurale; di conservare e rafforzare la capacità delle terre di sostenere i processi produttivi agricoli e zootecnici, mantenendo una elevata qualità delle matrici ambientali: acqua, aria, suoli; di rafforzare gli elementi di diversità culturale e biologica delle aree agricole (filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, lembi di vegetazione seminaturale associati ai corsi d'acqua minori) mediante il ricorso alle misure contenute nel piano di sviluppo rurale; di mantenere e recuperare le opere e gli schemi di bonifica, che rappresentano nel loro complesso una capillare infrastrutturazione multifunzionale (idraulica, naturalistica, ambientale) a servizio del territorio, con riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di sollevamento, alle opere di adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli elementi tradizionali di perimetrazione delle unità colturali (filari arborei).

3. Il Puc prevede che la edificazione di ciascuna nuova abitazione rurale sia ammissibile a condizione che, nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiarie mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di ogni unità a uso abitativo con una superficie lorda di pavimento non inferiore a 160 metri quadrati, in base agli indici di utilizzazione fondiaria indicati nella seguente tabella:

<i>Qualità di coltura</i>	<i>Indice di utilizzazione fondiaria [mq/ha]</i>
Colture ortofloricole protette	160,0
Colture orticole di pieno campo, tabacco	53,3
Frutteti	40,0
Vigneti	32,0
Oliveti	26,7
Castagneti da frutto	22,9
Mais	20,0
Cereali, foraggere avvicendate	16,0
Bosco, pascolo, pascolo cespugliato e arborato	5,3

Territorio rurale e aperto di tutela ecologica e per la difesa del suolo

1. Il territorio rurale e aperto di tutela ecologica e per la difesa del suolo comprende gli spazi agricoli di pertinenza dei corsi d'acqua di rilievo provinciale, caratterizzati da più elevato rischio idraulico secondo la pianificazione di bacino vigente. In queste aree la multifunzionalità agricola è orientata a fini produttivi, alla tutela delle acque, alla mitigazione del rischio idraulico, alla conservazione dei frammenti di habitat ripariali. Queste aree costituiscono i principali corridoi di collegamento ecologico-funzionale della rete ecologica provinciale.

2. In questa parte del territorio il Puc tutela:

- l'integrità fisica degli elementi morfologici costitutivi (alveo, sponde ed aree ripariali, isole fluviali, aree golenali, paleoalvei, meandri abbandonati).
- le formazioni naturali e seminaturali presenti e gli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati);
- la continuità strutturale e funzionale longitudinale;
- la condizione di apertura (*openness*) del paesaggio rurale.

3. Il Puc promuove:

- il recupero naturalistico e ambientale dei tratti dei corsi d'acqua interessati da processi di degrado con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica (Dpgr 574/2002);
- il rafforzamento degli elementi di diversità culturale e biologica delle aree agricole (filari arborei, alberi isolati, lembi di vegetazione seminaturale associati ai corsi d'acqua minori) mediante il ricorso alle misure contenute nel piano di sviluppo rurale;
- la tutela e il recupero funzionale delle opere e degli schemi di bonifica, che rappresentano nel loro complesso una capillare infrastrutturazione multifunzionale (idraulica, naturalistica, ambientale) a servizio del territorio, con riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di sollevamento, alle opere di adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli elementi tradizionali di perimetrazione delle unità colturali (filari arborei);
- l'inserimento ambientale delle nuove opere, edificazioni, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale, e comunque in modo da assicurare la continuità longitudinale delle funzioni ecologiche e idrologiche;
- la bonifica dei siti inquinati finalizzata al recupero multifunzionale, al restauro ambientale, paesaggistico e naturalistico, con la possibilità di destinare le aree alla ricreazione, al tempo libero, allo sport, ad attività culturali, alla vita all'aria aperta, alle colture bioenergetiche e *no food*, alla forestazione urbana;
- gli interventi di fruizione naturalistica e sportiva dei corpi d'acqua e dei relativi alvei, nel rispetto delle tutele e delle condizioni di cui all'articolo 21.

4. Il Puc consente la realizzazione di nuovi edifici a uso abitativo e di annessi agricoli, quando non in contrasto con le norme dei piani stralcio di bacino di competenza delle autorità di bacino. L'edificazione di ciascuna nuova abitazione rurale è ammissibile a condizione che, nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiarie mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità

colturali, consenta l'edificazione di ogni unità a uso abitativo con una superficie lorda di pavimento non inferiore a 160 metri quadrati, in base agli indici di utilizzazione fondiaria indicati nella seguente tabella:

<i>Qualità di coltura</i>	<i>Indice di utilizzazione fondiaria [mq/ha]</i>
Colture ortofloricole protette	160,0
Colture orticole di pieno campo, tabacco	53,3
Frutteti	40,0
Vigneti	32,0
Oliveti	26,7
Castagneti da frutto	22,9
Mais	20,0
Cereali, foraggere avvicendate	16,0
Bosco, pascolo, pascolo cespugliato e arborato	5,3

Territorio rurale e aperto complementare alla città

1. Il territorio rurale e aperto complementare alla città comprende le parti del territorio rurale intorno all'attuale territorio urbano e delimitate all'esterno dalle tracce della centuriazione.
2. Il territorio rurale e aperto complementare alla città è destinato dal Puc ad attività rurali in regime di inedificabilità, salvo il recupero dell'edilizia esistente, anche al fine di dotare tale territorio delle attrezzature essenziali di cui al comma successivo, senza incremento del carico insediativo.
3. Può altresì ospitare attrezzature di verde pubblico e spazi per attività ricreative e sportive senza nuova edificazione anche attraverso la realizzazione di un parco agricolo urbano, come previsto dalla legge della regione Campania 17/2003.

Articolo n°31

ZONA F PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

ATTREZZATURE PUBBLICHE: **F1** attrezzature scolastiche ed attrezzature d'interesse collettivo e per verde pubblico attrezzato

Per le zone destinate ad attrezzature scolastiche e d'interesse collettivo valgono le norme fissate dalla Tabella allegata, In particolare l'indice di fabbricazione è pari a 1.00 mc/mq. L'altezza massima degli edifici è pari a **10.00** mt., la distanza minima assoluta dai confini è pari a 10.00 mt. La distanza delle strade è stabilita da quanto prescritto dal D.M.1404/68 e dal Nuovo Codice della strada.

Articolo n° 32

ZONA G PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI USO COLLETTIVO

DESTINAZIONE D'USO:

- 1) FIERE ED ATTIVITÀ CONGRESSISTICHE SE SPECIFICATAMENTE INDICATE NELLA ZONIZZAZIONE DI PUC
- 2) ATTREZZATURE COMMERCIALI E RELATIVI UFFICI
- 3) ATTREZZATURE D'INTERESSE GENERALE, ZONE D'USO PUBBLICO 0 APERTE AL PUBBLICO

INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE mc/mq 1.00

INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA mc/mq 0.80

ATTREZZATURE:

aree per spazi pubblici attrezzata mc/mq 0.075

aree per parcheggi pubblici mc/mq 0.025

aree per l'istruzione mc/mq -

-

ALTEZZA m 8.00

NUMERO DEI PIANI 2

DISTACCO MINIMO DAGLI EDIFICI:

in rapporto all'altezza m/m **1/1**

(come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)

assoluto m 10.00

DISTACCO MINIMO DAI CONFINI:

in rapporto all'altezza m/m **0,5/1**
(come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)
assoluto m 10,00

DISTANZE O ALLE STRADE; D.M. 02.04.1968 na 1404 e D.lgs. 30.04.1992 n° 285
- Nuovo codice della strada -

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: Permesso di Costruire

Articolo n°32 bis

VIABILITÀ DI PIANO

Relativamente alle viabilità previste dal Piano Urbanistico Comunale, in caso di presentazione di atto unilaterale d'obbligo a rilasciare le aree di sedime gratuitamente al Comune contestualmente al rilascio del Permesso di Costruire, è consentito lo sfruttamento volumetrico e superficario (superficie coperta e superficie occupata) delle corrispondenti aree.

Articolo n°33

DISTANZE DI RISPETTO DA FERROVIE (come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)

Le distanze delle costruzioni o dei fabbricati dalla ferrovia sono regolate dagli articoli del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 (*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*) che qui di seguito si riportano :

Art. 49

1. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

2. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con l'esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'articolo 1.

Art. 50

1. Il divieto di cui al precedente articolo 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme

stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.

2. I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente articolo 49 dal momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano difforni dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

Art. 51

1. Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

2. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai ad una distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

3. A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'articolo 36 (veicoli sospesi a funi, travate od altre strutture), intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 52

1. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

2. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

3. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

4. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri.

5. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

6. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S. , per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

7. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'articolo 36 (veicoli sospesi a funi, travate od altre strutture).

E' possibile costruire in deroga dalle distanze sopracitate in base al contenuto dell'art.60 che di seguito si riporta :

Art. 60

Quando la sicurezza pubblica , la conservazione delle ferrovie , la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzati dagli uffici lavori compartimentali delle F.S. per le Ferrovie dello Stato , e dai competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione , riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 .

I competenti uffici della M.C.T.C. prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni . Trascorso tale termine , i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste .

Articolo n°34

DISTANZE DI RISPETTO DA LINEE AD ALTA TENSIONE (come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)

Per le distanze di rispetto dagli elettrodotti si rimanda alle disposizioni delle seguenti norme, circolari e regolamenti:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
- campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
- DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.
- DM 29 maggio 2008, GU n. 156 del 5 luglio 2008, “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”.
- DM 21 marzo 1988, n. 449 “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne” e s.m.i.”.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI QSA/IUN

- CEI 11-60 “Portata al limite termico delle linee elettriche esterne con tensione maggiore di 100 kV”.

- CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione, distribuzione pubblica di energia elettrica - Linee in cavo”.
- CEI 106-11 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6). Parte I”.
- CEI 211-4 “Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati dalle linee e da stazioni elettriche”.
- Rapporto CESI-ISMES A7034603 “Linee Guida per l’uso della piattaforma di calcolo - EMF Tools v. 3.0”.
- Rapporto CESI-ISMES A8021317 “Valutazione teorica e sperimentale della fascia di rispetto per cabine primarie”.

Articolo n°35

DISTANZE DI RISPETTO DAL CIMITERO (come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)

I cimiteri devono essere isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’articolo n.338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n.1265, e s.m.i..

È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Articolo n°36

DISTANZE DI SALVAGUARDIA DALLA VITE MARITATA AL PIOppo (come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)

In caso di presenza di viti maritate al pioppo con le canoniche caratteristiche di altezza non inferiori ai ml.9, si prescrive una distanza di rispetto per l’edificazione di ml.15,00.

Articolo n°37

SALVAGUARDIA DEI RICETTORI IDRICI FINALI (come da deliberazione consiliare n.36 del 18/11/2013)

La realizzazione di nuove opere e l'utilizzo di nuove aree alla compatibilità con il sistema fognario e con il sistema generale di collettamento superficiale ed in particolare, con la capacità di deflusso idrico dei ricettori finali a seguito delle portate che defluiscono a valle delle nuove aree impermeabili è subordinato alla preventiva realizzazione di opere di accumulo e modulazione delle portate di piena ai sensi dell'art.14 delle Norme di attuazione del vigente Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche.